



Piang Comune



**COMUNE DI FIORANO MODENESE**  
PROVINCIA DI MODENA

**VARIANTE AL**  
**R U E**

REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO  
DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE

ADOZIONE: Del. C.C. n. .... del .....

APPROVAZIONE: Del. C.C. n. .... del .....

**Relazione**  
**Relazione Ambientale Preliminare**

*Il Sindaco*

Francesco Tosi

*Il Segretario Comunale*

Anna Maria Motolese

*Progettista responsabile:*

Roberto Bolondi (Comune di Fiorano Modenese)

*Collaboratori:*

Roberta Falchi – Nicola Padricelli – Maria Petruzzello

**LUGLIO 2019**



**Indice**

<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>Inquadramento normativo .....</b>	<b>2</b>
<b>Rapporto con la Valsat/Vas del PSC e principio di integrazione e non         duplicazione .....</b>	<b>3</b>
<b>DESCRIZIONE DELLA VARIANTE .....</b>	<b>5</b>
<b>Percorso di lavoro.....</b>	<b>5</b>
<b>Contenuti della variante.....</b>	<b>6</b>
<b>LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE .....</b>	<b>7</b>
<b>Definizione degli obiettivi e delle motivazioni legate alla rigenerazione         urbana sostenibile.....</b>	<b>7</b>
<b>Valutazione dei impatti derivanti dalle disposizioni previste nella variante.....</b>	<b>7</b>

## PREMESSA

### Inquadramento normativo

Il presente documento costituisce Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.4/2008 ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di variante al RUE 2018, finalizzata all'inserimento di modifiche normative urbanistiche-edilizie negli strumenti regolamentari vigenti nonché relazione descrittiva della variante.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

Secondo l'art. 13 del D.lgs. 4/2008 nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

L'allegato VI al decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.

#### **Allegato VI**

##### **Contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 13.**

*Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:*

*a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*

*b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*

*c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*

*d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#);*

*e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*

*f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;*

*g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*

*h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;*

*i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;*

*j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

## **Rapporto con la Valsat/Vas del PSC e principio di integrazione e non duplicazione**

La Valutazione Ambientale Strategica è quindi uno strumento finalizzato a verificare la conformità delle scelte di piano agli obiettivi generali della pianificazione e agli obiettivi di sostenibilità di sviluppo del territorio, definiti dai piani generali e di settore, e dalle disposizioni vigenti ai diversi livelli di governo.

In quanto strumento di valutazione, la VAS deve costituire non tanto un momento di verifica, quanto uno strumento di supporto delle decisioni, che migliora la qualità e la coerenza delle scelte di piano.

Come tutti gli strumenti valutativi essa, infatti, individua preventivamente gli effetti che possono derivare dall'attuazione di diverse scelte di piano, e pertanto deve consentire di motivare le scelte stesse in relazione alla maggiore efficacia rispetto agli obiettivi dichiarati nel processo di pianificazione.

E' pure compito della VAS l'individuazione delle condizioni da porre alle trasformazioni del territorio, e delle misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi delle scelte.

La Legge Regionale n. 6/09 ha specificato come il recepimento della disciplina comunitaria e nazionale in materia di VAS debba perseguire il principio di integrazione e non duplicazione delle analisi, nell'ottica della semplificazione procedurale.

Per evitare duplicazioni della valutazione, sono stati utilizzati gli approfondimenti ed informazioni ottenute dal Quadro Conoscitivo e dalla Valsat/VAS del PSC del Comune di

Fiorano Modenese approvata definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2014, a cui si rimanda per una valutazione generale sulle scelte urbanistiche strutturali.

In relazione alle scelte strategiche, già presentate nella variante del PSC, la VAS fornisce gli elementi conoscitivi e valutativi utili a formulare le scelte definitive del piano, e consente di documentare le ragioni poste a fondamento di tali scelte, in rapporto alle caratteristiche e allo stato del territorio e agli aspetti pertinenti lo stato dell'ambiente e della sua evoluzione.

## DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

### Percorso di lavoro

La variante al RUE segue il percorso di revisione degli strumenti urbanistici avviato con la prima variante al PSC di Fiorano Modenese, (adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 11/07/2013 e approvata definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2014), con la variante al RUE del 2016 (adottata con Delibera di Consiglio Comunale. N. 81 del 30/07/2015 e approvata definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28/07/2016) e con la variante al RUE del 2018 (adottata con Delibera di Consiglio Comunale. N. 81 del 30/07/2015 e approvata definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28/07/2016).

La variante tende quindi a completare detto percorso andando a recepire nel RUE diverse modifiche regolamentari funzionali alla gestione delle istanze che si sono presentate negli ultimi anni e a completare l'apparato normativo adeguandolo con le nuove scelte introdotte.

La variante nasce anche dall'esigenza di introdurre una semplificazione delle norme e dei rinnovamenti procedurali introdotti con la L.R. 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia" e consentire l'attuazione delle possibilità di trasformazione del territorio nelle more della fase di predisposizione del nuovo PUG – Piano Urbanistico Generale introdotto con la L.R. 21 dicembre 2017, n.24.

La variante ha cercato quindi di entrare nel merito della strumentazione urbanistica comunale e relativa normativa d'attuazione/regolamenti prescrivendo che gli stessi "attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti" (art. 50 L.R. 15/2013, introduzione dell'art. 18 bis nella L.R. 20/2000: "Principio di non duplicazione della normativa sovraordinata").

Questo principio deve necessariamente tradursi in una attenta e puntuale eliminazione di tutte le parti del RUE che riproducono leggi regionali o statali e, contestualmente, nell'inserimento di un espresso richiamo alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione.

La Regione Emilia-Romagna, sempre con la L.R. 15/2013, si è impegnata ad emanare degli atti di coordinamento tecnico (art. 12 L.R. 15/2013) con l'obiettivo di uniformare l'attività tecnico-amministrativa dei Comuni e, a tal fine, devono essere recepiti entro un termine prefissato decorso il quale tali atti andranno comunque a prevalere sulle previsioni con essi incompatibili.

## Contenuti della variante

La variante al RUE riguarda esclusivamente modifiche normative.

La variante normativa al RUE riguarda:

1. L'inserimento del nuovo comma 10 all'art. 41 – Disciplina degli interventi negli Ambiti AS, IS ed ES: “Gli edifici storici che siano stati demoliti per ordinanza sindacale in relazione a situazioni di pericolosità sono ricostruibili se la richiesta di permesso di costruire è presentata entro 10 anni dalla demolizione. In tal caso la ricostruzione dell'edificio diroccato o demolito dovrà avvenire nell'ambito della stessa sagoma e del medesimo sedime dell'edificio preesistente.”;
2. L'inserimento dell'ultimo capoverso nel comma 1 dell'art. 44 - Norme Morfologiche e indirizzi per interventi edilizi all'interno del Sistema insediativo Storico (AS, IS ed ES): “Le insegne a bandiera possono essere installate nel rispetto del Regolamento delle insegne e del Codice della Strada.”;
3. L'eliminazione dell'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 187 che recita: “La percentuale relativa al costo per gli interventi a uso terziario è del 10%”, in quanto in contrasto con quanto disciplinato al comma 8 dell'art. 193;
- 4.

## **LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

### **Definizione degli obiettivi e delle motivazioni legate alla rigenerazione urbana sostenibile**

La variante al RUE, tende a consentire l'attuazione di interventi negli edifici storici e a correggere un errore materiale riscontrato.

Le scelte proposte non incidono sulle scelte insediative e sul dimensionamento del piano.

La variante non incide sulla VAS/VALSAT di piano e non vengono ravvisate innovazioni che possono avere incidenza sulla parte ambientale dello strumento urbanistico.

La variante si caratterizza per rendere più funzionale la gestione del territorio andando a inserire solo poche modifiche regolamentari di portata generale.

### **Valutazione degli impatti derivanti dalle disposizioni previste nella variante**

La nuova normativa di RUE trova applicazione prevalentemente negli interventi sul patrimonio edilizio storico.

Si ritiene quindi che gli interventi resi possibili non abbiano un impatto registrabile ai fini della valutazione ambientale.